

bassa effettivamente praticata nell'anno precedente per i messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie.

**3. 14.** Follini, Giovanardi, Carmelo Carara, Peretti.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: le emittenti nazionali fino alla fine del periodo con le seguenti: le tariffe applicate dalle emittenti nazionali non possono superare il 30 per cento di quelle dei prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie dell'anno di riferimento. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.*

**3. 16.** Tassone, Teresio Delfino.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: pari al 90 per cento della tariffa più bassa effettivamente praticata nell'anno precedente per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie con le seguenti: al 50 per cento della tariffa più bassa praticata nell'anno di riferimento per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle medesime fasce orarie.*

**3. 22.** Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 30 per cento.*

**3. 147.** Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 40 per cento.*

**3. 146.** Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: al 90 per cento con le seguenti: alla metà.*

**3. 704.** Mantovano, Armaroli.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 50 per cento.*

\* **3. 145.** Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 50 per cento.*

\* **3. 17.** Volontè, Delfino Teresio, Tassone.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 70 per cento.*

**3. 706.** Losurdo, Armaroli.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 75 per cento*

*Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: di un terzo.*

**3. 9.** Garra.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 75 per cento.*

**3. 707.** Lo Presti, Armaroli.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 80 per cento.*

**3. 708.** Malgieri, Armaroli.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 85 per cento.*

**3. 709.** Lo Porto, Armaroli.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 95 per cento.*

**3. 710.** La Russa, Armaroli.

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: più bassa effettivamente.*

**3. 148.** Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: più bassa effettivamente praticata nell'anno precedente con le seguenti: in vigore.*

**3. 150.** Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: nell'anno precedente.*

**3. 149.** Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

\* **3. 151.** Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

\* **3. 711.** Fontan.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

**3. 159.** Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 15 per cento.*

**3. 158.** Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.*

\* **3. 157.** Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.*

\* **3. 199.** Fontan.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.*

\* **3. 712.** Messa, Armaroli.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 25 per cento.*

\*\* **3. 192.** Calderisi, Taradash.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 25 per cento.*

\*\* **3. 156.** Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 25 per cento.*

\*\* **3. 713.** Mitolo, Armaroli.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.*

**3. 716.** Mazzocchi, Armaroli.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.*

\* **3. 155.** Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.*

\* **3. 717.** Morselli, Armaroli.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 65 per cento.*

**3. 718.** Matteoli, Armaroli.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 35 per cento.*

\* **3. 154.** Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 35 per cento.*

\* **3. 719.** Mussolini, Armaroli.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.*

**3. 720.** Martini, Armaroli.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 40 per cento.*

\* **3. 153.** Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 40 per cento.*

\* **3. 721.** Martinat, Armaroli.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 55 per cento.*

**3. 722.** Marengo, Armaroli.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 45 per cento.*

\* **3. 152.** Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 45 per cento.*

\* **3. 723.** Marino, Armaroli.

*Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: normalmente.*

**3. 160.** Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 6, sostituire le parole: L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, adottano con le seguenti: La Commissione adotta.*

**3. 2.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

*Al comma 6, sostituire le parole: nell'ambito con le seguenti: nei limiti.*

**3. 161.** Romani, Vito, Frattini.

#### SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 900 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: decidono.*

**0. 3. 900. 1.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: definiscono.*

**0. 3. 900. 2.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: deliberano.*

**0. 3. 900. 3.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: determinano.*

**0. 3. 900. 4.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: dispongono.*

**0. 3. 900. 5.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: elaborano.*

**0. 3. 900. 6.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: individuano.*

**0. 3. 900. 7.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: predispongono.*

**0. 3. 900. 8.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: progettano.*

**0. 3. 900. 9.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: scelgono.*

**0. 3. 900. 10.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: stabiliscono.*

**0. 3. 900. 11.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: studiano.*

**0. 3. 900. 12.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: sviluppano.*

**0. 3. 900. 13.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono decidere.*

**0. 3. 900. 14.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono definire.*

**0. 3. 900. 15.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono deliberare.*

**0. 3. 900. 16.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono determinare.*

**0. 3. 900. 17.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono disporre.*

**0. 3. 900. 18.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono elaborare.*

**0. 3. 900. 19.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono fissare.*

**0. 3. 900. 20.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono individuare.*

**0. 3. 900. 21.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono predisporre.*

**0. 3. 900. 22.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono progettare.*

**0. 3. 900. 23.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono scegliere.*

**0. 3. 900. 24.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono stabilire.*

**0. 3. 900. 25.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono studiare.*

**0. 3. 900. 26.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono sviluppare.*

**0. 3. 900. 27.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno decidere.*

**0. 3. 900. 28.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno definire.*

**0. 3. 900. 29.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno deliberare.*

**0. 3. 900. 30.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno determinare.*

**0. 3. 900. 31.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno disporre.*

**0. 3. 900. 32.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno elaborare.*

**0. 3. 900. 33.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno fissare.*

**0. 3. 900. 34.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno individuare.*

**0. 3. 900. 35.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno predisporre.*

**0. 3. 900. 36.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno progettare.*

**0. 3. 900. 37.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno scegliere.*

**0. 3. 900. 38.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno stabilire.*

**0. 3. 900. 39.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno studiare.*

**0. 3. 900. 40.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno sviluppare.*

**0. 3. 900. 41.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: decideranno.*

**0. 3. 900. 42.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: definiranno.*

**0. 3. 900. 43.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: delibereranno.*

**0. 3. 900. 44.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: delimiteranno.*

**0. 3. 900. 45.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: disporranno.*

**0. 3. 900. 46.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: elaboreranno.*

**0. 3. 900. 47.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: individueranno.*

**0. 3. 900. 48.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: predisporranno.*

**0. 3. 900. 49.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: progetteranno.*

**0. 3. 900. 50.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: sceglieranno.*

**0. 3. 900. 51.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: stabiliranno.*

**0. 3. 900. 52.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: studieranno.*

**0. 3. 900. 53.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: svilupperanno.*

**0. 3. 900. 54.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire le parole: i criteri con le seguenti: la modalità.*

**0. 3. 900. 55.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire le parole: i criteri con le seguenti: le modalità.*

**0. 3. 900. 56.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire le parole: i criteri con le seguenti: i modi.*

**0. 3. 900. 57.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire le parole: i criteri con le seguenti: il sistema.*

**0. 3. 900. 58.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire le parole: i criteri con le seguenti: i sistemi.*

**0. 3. 900. 59.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: rotazione con la seguente: alternanza.*

**0. 3. 900. 60.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire le parole: l'utilizzo con le seguenti: l'utilizzazione.*

**0. 3. 900. 61.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire le parole: nel corso di ogni periodo mensile con le seguenti: per ogni mese.*

**0. 3. 900. 62.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire le parole: nel corso di ogni periodo mensile con la seguente: mensilmente.*

**0. 3. 900. 63.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire le parole: nel corso di ogni periodo mensile con le seguenti: con ricorrenza mensile.*

**0. 3. 900. 64.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire le parole: periodo mensile con le seguenti: mese.*

**0. 3. 900. 65.** Selva, Armaroli, Anedda.

*All'emendamento 3. 900 della Commissione, dopo le parole: di cui ai commi precedenti aggiungere le seguenti: osservando la proporzione esistente fra i soggetti politici rappresentati in Parlamento.*

**0. 3. 900. 66.** Vito, Romani, Frattini.

*Al comma 6, dopo la parola: competenze aggiungere le seguenti:* fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e.

**3. 900.** La Commissione.

*Al comma 6, sostituire le parole da: adottano fino alla fine del comma con le seguenti:* stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista nel presente articolo.

**3. 176.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi

*Al comma 6, sostituire le parole: adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per con le seguenti:* possono indicare criteri atti a consentire.

**3. 162.** Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 6, sostituire le parole: adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie con le parole:* possono adottare ulteriori disposizioni.

**3. 163.** Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti:* potranno predisporre.

**3. 724.** Alboni, Armaroli

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti:* possono predisporre.

**3. 737.** Carlesi, Armaroli

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti:* potranno adottare.

**3. 725.** Alboni, Armaroli

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti:* potranno prevedere.

**3. 727.** Amoruso, Armaroli

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti:* potranno dettare.

**3. 728.** Armani, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti:* possono elaborare.

**3. 732.** Bono, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti:* possono formulare.

**3. 735.** Butti, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti:* possono individuare.

**3. 746.** Fini, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti:* possono prevedere.

**3. 749.** Foti, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti:* possono dettare.

**3. 750.** Franz, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti:* possono adottare.

**3. 751.** Galeazzi, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti:* devono elaborare.

**3. 739.** Cola, Armaroli.-

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono formulare.*

**3. 740.** Colosimo, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono predisporre.*

**3. 741.** Colucci, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono individuare.*

**3. 742.** Conti, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono dettare.*

**3. 743.** Cuscunà, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono adottare.*

**3. 744.** Delmastro Delle Vedove, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono prevedere.*

**3. 745.** Fei, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con la seguente: adotteranno.*

**3. 729.** Ascierito, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con la seguente: stabiliranno.*

**3. 730.** Benedetti Valentini, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con la seguente: detteranno.*

**3. 731.** Berselli, Bocchino, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con la seguente: elaborano.*

**3. 733.** Buontempo, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con la seguente: formulano.*

**3. 736.** Cardiello, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con la seguente: individuano.*

**3. 747.** Fino, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con la seguente: prevedono.*

**3. 748.** Fiori, Gasparri, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con la seguente: predispongono.*

**3. 738.** Nuccio Carrara, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con la seguente: stabiliscono.*

**3. 753.** Alberto Giorgetti, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire la parola: adottano con la seguente: dettano.*

**3. 754.** Napoli, Armaroli.

*Al comma 6, sostituire le parole: eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione con le seguenti: disposizioni regolamentari per l'attuazione.*

**3. 10.** Garra.

*Sostituire la rubrica con la seguente:*  
Messaggi di propaganda politica.

**3. 26.** Romani, Vito, Frattini.

**(A.C. 6483 - sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 4.

*(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale).*

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, confronti.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

*a)* per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle liste, si osserva la proporzione esistente tra i soggetti politici nelle assemblee da rinnovare;

*b)* per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici che abbiano presentato candidature in non meno del 25 per cento dei collegi o circoscrizioni, fatta salva l'eventuale presenza di minoranze linguistiche, tenendo conto del sistema elettorale da applicare, dell'ambito territoriale di riferimento e del criterio di cui alla lettera *a)*. È fatta comunque salva

una quota uguale per tutti i soggetti politici che presentino candidature;

*c)* per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

*d)* per il *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi secondo la disciplina di cui all'articolo 3. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati nelle assemblee di cui all'articolo 1, comma 2, e, decorso il termine per la presentazione delle candidature, ai soggetti politici presentatori delle candidature medesime. I messaggi e i programmi di comunicazione politica ai sensi del comma 1 sono trasmessi in appositi contenitori, in misura non superiore a due per ogni giornata di programmazione.

4. I contenitori di cui al comma 3 recano la denominazione « comunicazione politica », non possono interrompere altri programmi né essere interrotti da altri programmi. Le emittenti radiofoniche e televisive locali comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori medesimi. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.

5. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

6. Per i *referendum*, la disciplina di cui ai commi 3 e 4 si applica anche alle emittenti radiofoniche e televisive nazionali.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 4.

*(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale).*

*Sopprimerlo.*

\* 4. 5. Garra.

*Sopprimerlo.*

\* 4. 25. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

*Sopprimerlo.*

\* 4. 207. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Propaganda elettorale).*

1. Per propaganda elettorale si intende l'esposizione, sulla stampa e nelle trasmissioni radiotelevisive, delle caratteristiche soggettive e oggettive, delle linee e dei programmi generali e specifici delle formazioni politiche, dei partiti e dei movimenti politici, dei singoli candidati.

2. A decorrere dal trentesimo giorno e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni la propaganda elettorale è effettuata, in forma gratuita e con parità di accesso e di condizioni, sulla stampa, nelle reti radiotelevisive pubbliche e nelle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale e locale. Costituiscono forme di propaganda le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze, i discorsi, le presentazioni dei candidati e

dei programmi delle formazioni, dei partiti e dei movimenti politici, i contraddittori, i « fili diretti » e relativi annunci.

3. Per quanto riguarda le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i tempi di propaganda di cui al comma 2 sono così suddivisi:

a) per il 75 per cento del tempo disponibile, tra le formazioni politiche che hanno presentato, con uno o più contrassegni comuni, candidature in almeno quattro quinti dei collegi uninominali relativamente ad almeno la metà delle circoscrizioni elettorali, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica; tali tempi sono suddivisi tra le diverse formazioni politiche secondo un criterio proporzionale in relazione al numero delle candidature presentate; la ripartizione dei tempi all'interno delle formazioni politiche è stabilita mediante accordi interni;

b) per il 25 per cento la ripartizione viene effettuata tra tutti i partiti e movimenti politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno in almeno la metà delle circoscrizioni elettorali; tali tempi sono distribuiti secondo un criterio proporzionale al numero delle circoscrizioni in cui sono state presentate le liste stesse.

4. Per le campagne elettorali diverse da quelle di cui al comma 3, i tempi di propaganda di cui al comma 2 sono così suddivisi:

a) per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo si applica il criterio di cui al comma 3, lettera b);

b) per quanto riguarda le elezioni regionali e il primo turno delle elezioni comunali e provinciali, il 75 per cento del tempo disponibile è distribuito tra le formazioni politiche che hanno presentato candidati alla carica di presidente della regione, di sindaco, di presidente della provincia; il 25 per cento del tempo disponibile è distribuito tra tutti i partiti e i movimenti politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno;

c) per quanto riguarda il secondo turno delle elezioni comunali e provinciali e i referendum, il tempo disponibile è ripartito a metà tra i sostenitori delle due candidature contrapposte e tra i sostenitori delle opposte indicazioni di voto; fra i sostenitori della proposta referendaria, adeguati spazi sono riconosciuti ai comitati promotori.

5. La presentazione dei programmi e dei leader delle formazioni, dei partiti e dei movimenti politici è consentita gratuitamente sulle reti radiotelevisive pubbliche e, anche a pagamento, sulle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, in forma breve, nonché sulla stampa; tali spazi sono offerti riconoscendo a tutti i richiedenti parità di trattamento e le migliori condizioni praticate ad alcuno di essi. Si applica la disciplina di cui all'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7.

6. Nel rispetto dei principi della parità di trattamento e della applicazione delle condizioni di miglior favore a tutti i richiedenti e nell'ambito dei tetti di spesa di cui agli articoli 7 e 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il periodo di cui al comma 2 del presente articolo, è consentita la propaganda elettorale, anche a pagamento, nelle emittenti locali e sulla stampa dei candidati e delle formazioni, partiti e movimenti politici.

7. Nelle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, gli spazi di propaganda a pagamento e di pubblicità non possono mai essere superiori alla metà degli spazi di propaganda gratuita.

8. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, la stampa quotidiana e periodica rendono pubblica, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste, la loro disponibilità a concedere spazi di propaganda gratuita e a pagamento. Le modalità della comunicazione e i criteri dell'offerta sono determinati ai sensi dell'articolo 4.

9. Agli spazi di propaganda elettorale sono dedicate specifiche collocazioni riconoscibili ed autonome all'interno della te-

stata edita e della programmazione, precisando altresì se si tratta di propaganda gratuita o a pagamento.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Armaroli.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Informazione elettorale).*

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti, ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti:

a) spazi autogestiti dai partiti;

b) rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'ottantacinque per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni nonché tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento

dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e di Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione alla rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale nel rispetto delle regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelesivo e sulle emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo ad essa assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità

elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità », nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

7. Le emittenti radiotelesive pubbliche e private riservano, nell'informazione elettorale per i referendum, spazi e tempi uguali ai favorevoli ed ai contrari.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Romani.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Pubblicità politica con il mezzo radiotelesivo in campagna elettorale).*

1. Ai fini della presente legge per pubblicità elettorale si intende ogni forma di comunicazione politica attraverso messaggi pubblicitari trasmessi all'interno di autonomi spazi della programmazione radiotelesiva durante le campagne elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia e per ogni referendum.

2. La pubblicità elettorale è trasmessa in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari con l'apposita scritta « pubblicità elettorale ».

3. È vietata la pubblicità elettorale contenente prospettazioni informative false,

scene e slogan denigratori, o che usi tecniche di suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei competitori ovvero un'immagine lesiva dei diritti della persona.

4. Per le competizioni elettorali la pubblicità è consentita dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino a tutto il penultimo giorno prima della data fissata per il voto. Per i referendum la pubblicità è consentita dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che indice il referendum fino a tutto il penultimo giorno.

5. Gli spazi destinati alla pubblicità elettorale nella concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo sono offerti gratuitamente a condizione di parità di trattamento secondo le modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

6. Nelle emittenti commerciali, nazionali e locali, i messaggi pubblicitari sono liberi nell'ambito di un limite di spesa definito dai commi 7, 8 e 9, le tariffe per la pubblicità elettorale su tali emittenti sono stabilite con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Per l'elezione alla Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la spesa destinata al pagamento dei messaggi pubblicitari elettorali sulle emittenti radiotelevisive private non può superare il 50 per cento del limite di spesa previsto per la campagna elettorale.

8. Per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo e dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, la spesa destinata alla pubblicità elettorale dei partiti o dei movimenti politici non può superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 400 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni elettorali nelle quali sono presenti con liste e candidati. La spesa destinata alla pubblicità elettorale di singoli candidati non può superare la

quota fissa di 40 milioni di lire e la quota ulteriore pari a lire 5 per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale.

9. Per i referendum la spesa destinata alla pubblicità elettorale dei comitati promotori e dei sostenitori delle opposte indicazioni di voto non può superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 400 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Follini.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private e su quotidiani e periodici è libera.

2. Nel periodo intercorrente tra il trentacinquesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

**4. 30.** D'Ippolito, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private e su quotidiani e periodici è libera.

2. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità

elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

**4. 29.** Di Comite, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Criteri per l'offerta e la diffusione della propaganda e della pubblicità).*

1. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e locali e la stampa, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste elettorali, disciplinano e portano a conoscenza del pubblico sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva i criteri di offerta di spazi di propaganda e pubblicità, di raccolta delle richieste, con cadenza non superiore alla settimana, anche tramite le concessionarie di pubblicità, di trasmissione e di pubblicazione della pubblicità e della propaganda, con particolare riferimento alla applicazione a tutti i richiedenti delle condizioni di miglior favore attribuite ad alcuno di essi, alle fasce orarie degli *spot*, alla collocazione della propaganda e dei messaggi pubblicitari.

**4. 229.** Calderisi, Taradash.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Informazione elettorale).*

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'85 per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi, fino ad un tetto massimo del 5 per cento, da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelesivo e sulle emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi e l'Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2 ».

**4. 208.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nei programmi di informazione devono essere osservati i criteri della parità di trattamento, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità.

**4. 16.** Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La propaganda elettorale e l'informazione politica devono rispettare i canoni della correttezza, dell'obiettività, della completezza e della lealtà, sia in relazione ai contenuti, sia in relazione alle modalità, evitando le ambiguità degli accostamenti accattivanti o delle tendenziose supposizioni e ogni altra forma di comunicazione surrettizia e deformante anche per l'omissione di particolari o di circostanze rilevanti per l'esatta rappresentazione dei fatti.

**4. 44.** Giovine, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La propaganda elettorale deve assumere le seguenti forme: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

**4. 43.** Giannattasio, Romani, Vito, Frattini.